COMUNE DI AMANDOLA

PROVINCIA DI FERMO

DISCIPLINARE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA’

Il presente disciplinare regola l’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Amandola.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

Gli impianti sportivi comunali vengono dati in uso alle Associazioni e Società Sportive, con priorità a quelle aventi sede nel Comune di Amandola, per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive improntate alla educazione culturale, sociale, sportiva e ricreativa dei cittadini estesa a tutte le fasce di età ed a tutte le classi sociali.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI

Il presente disciplinare riguarda le modalità per l’uso dei seguenti impianti sportivi:

1. campo Sportivo Pian di Contro;
2. struttura Geodetica Pian di Contro;
3. campo Sportivo Vecchio - Via Europa;
4. campi da Tennis - P.le Fratini;
5. palestra Scuola Media.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA’ AMMESSE

Gli impianti sportivi comunali sopra descritti, sono dati in uso esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi quali:

a) attività di avviamento e promozione dello sport;

b) campionati ed attività federali e di lega;

c) attività motorie;

d) ginnastica;

e) preparazione atletica;

f) tornei amatoriali;

g) attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d’uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER L’ UTILIZZO E DIVIETI

I soggetti che ricevono in uso gli impianti sportivi comunali sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente disciplinare e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il soggetto autorizzato rilascia, all’atto dell’istanza, dichiarazione liberatoria all’Amministrazione Comunale, esentando l’Ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è rilasciata l’autorizzazione.

Il soggetto autorizzato è responsabile civilmente e penalmente della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di utilizzo.

All’interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

* installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
* lasciare materiali di ingombro;
* manipolare o manomettere l’impianto di riscaldamento e di illuminazione;
* far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
* utilizzare attrezzature e materiali che possano arrecare danni all’impianto o ai locali adiacenti;
* eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
* esercitare pratiche sportive che, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature ed agli immobili;
* organizzare eventi senza preventiva autorizzazione anche delle relative Federazioni Sportive.

L’inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca dell’autorizzazione d’uso da parte del Comune, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere diritti di sorta.

Il personale preposto dell’Amministrazione concedente ha il diritto di libero accesso agli impianti sportivi, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal soggetto autorizzato.

ARTICOLO 5 - UTENZA

Gli impianti sportivi comunali sono dati in uso, su richiesta, ad Associazioni e Società Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva, con priorità a quelle aventi sede nel Comune di Amandola, per lo svolgimento di attività ginnico - sportive.

ARTICOLO 6 - MODALITA’ PER L’UTILIZZO

I soggetti autorizzati all’uso degli impianti sportivi comunali sono tenuti ad utilizzarli nelle fasce orarie stabilite e comunque nei limiti dell’atto di autorizzazione.

In caso di utilizzo dello stesso impianto da parte di più soggetti dovrà essere posta particolare cura per il rigoroso rispetto dell’orario allo scopo di evitare che gli utenti dei turni successivi siano limitati nell’utilizzo loro concesso.

I Soggetti autorizzati devono utilizzare impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri della ordinaria diligenza ed in condizioni tali da non limitarne in alcun modo l’utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

ARTICOLO 7 - PRECARIETA’ DELL’ UTILIZZO

L’utilizzo degli impianti sportivi comunali è precario a tutti gli effetti e, pertanto, è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Comune, qualora il soggetto autorizzato non dovesse assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti, qualora si verifichino situazioni che non permettano il corretto uso degli impianti dati in utilizzo, o per motivi di pubblica utilità.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l’osservanza degli orari fissati nell’atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Spetta ai soggetti autorizzati all’uso degli impianti sportivi provvedere alla pulizia dei locali (ivi compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, i corridoi e magazzini) ed al riordino delle attrezzature alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata.

Le pulizie dovranno essere eseguite con la massima cura e diligenza, in presenza di accertate carenze si procederà a formale richiamo con apposita nota; in caso di recidività della carente condotta, l’Amministrazione Comunale procederà alla sospensione della autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono tenuti a contenere i consumi delle utenze dei servizi presenti, dovranno altresì curare che siano evitati la sottrazione di oggetti, danni alle attrezzature, impianti locali o altre pertinenze.

In caso di danni, di qualsiasi natura, i soggetti autorizzati dovranno tempestivamente segnalarli all’Ufficio Tecnico del Comune che provvederà alle necessarie reintegrazioni o riparazioni, con successivo addebito a carico della Associazione che ha provocato il danno.

In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l’onere derivante dal risarcimento verrà suddiviso fra tutte le Associazioni e Società Sportive che hanno utilizzato l’impianto nel giorno in cui tale danno è stato compiuto.

I soggetti autorizzati dovranno segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale ogni e qualsiasi danno eventualmente rilevato prima dell’inizio delle proprie attività.

L’utilizzo degli impianti sportivi dovrà avvenire esclusivamente negli orari stabiliti sulla base delle assegnazioni preventivamente comunicate, in modo particolare i soggetti autorizzati si impegnano ad evitare utilizzi non autorizzati od impropri dei suddetti impianti e delle attrezzature ivi contenute.

I soggetti autorizzati si assumeranno ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all’utilizzazione delle attrezzature e degli impianti. A tal fine, le società o le associazioni che utilizzano l’impianto sono tenute ad avvisare senza indugio l’Ufficio Tecnico Comunale di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renda necessario per consentire un sicuro utilizzo dello stesso.

I soggetti autorizzati stipuleranno apposite polizze assicurative, ad escussione diretta, presso primarie compagnie di assicurazione, con importo congruo e comunque non inferiore a due milioni e mezzo di euro, per la responsabilità civile per eventi connessi alla propria attività, che potrebbero verificarsi all’interno dei locali e delle relative pertinenze o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali, i frequentanti i corsi nonché a soggetti terzi che dovessero comunque trovarvisi.

ARTICOLO 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, gas e quant’altro necessiti alle normali attività degli impianti sportivi comunali.

ARTICOLO 11 - PROCEDIMENTO PER L’UTILIZZO

Le Associazioni, le Società Sportive e i sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere l’uso di uno o più impianti sportivi comunali dovranno presentare al Comune di Amandola apposita domanda scritta almeno 15 giorni prima dell’utilizzo, salvo urgenza.

In concomitanza di più richieste per i medesimi giorni della settimana, si procederà tenuto conto dei criteri di cui al successivo articolo 12.

L’utilizzo ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente disciplinare.

L’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con le Società sportive richiedenti, realizzerà un calendario stagionale dei singoli impianti che sarà accettato e sottoscritto da tutte le parti interessate.

L’accettazione del calendario stagionale comporterà l’assunzione di tutti gli obblighi previsti per l’utilizzo degli impianti sportivi di cui al presente disciplinare, nonché il pagamento degli spazi prenotati, anche se, saltuariamente, non utilizzati.

Il pagamento degli spazi non utilizzati non sarà, invece, dovuto se le Società Sportive richiedenti vi rinunceranno, in maniera definitiva, con disdetta presentata almeno quindici giorni prima.

Detti spazi tornano a disposizione degli altri soggetti sportivi interessati ad un loro utilizzo in conformità alla corretta destinazione d’uso degli impianti stessi.

L’autorizzazione per l’utilizzo degli impianti sportivi in questione sarà rilasciata dal Sindaco del Comune di Amandola successivamente alla stipula ed accettazione del calendario stagionale degli impianti sportivi, alla presentazione, da parte dell’associazione, della polizza assicurativa di cui all’art. 9 del presente disciplinare nonché all’accettazione e alla sottoscrizione, a cura del legale rappresentante della società sportiva, del presente disciplinare.

ARTICOLO 12 - PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE

Hanno la precedenza nell’assegnazione degli impianti sportivi comunali:

1. le Associazioni e Società Sportive che già usufruiscono degli impianti;
2. le Associazioni e Società sportive che praticano sport per i quali l’impianto sportivo è l’unico luogo possibile per la pratica;
3. le Associazioni e le Società sportive con il maggior numero di praticanti, tesserati ed iscritti;
4. le Associazioni e Società sportive che pratichino lo stesso sport al maschile ed al femminile;
5. le Associazioni e Società Sportive le cui squadre militino in campionati di importanza nazionale e regionale (limitatamente alle singole squadre).

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.

Il mancato rispetto delle norme del presente disciplinare comporta la decadenza dalla concessione. La dichiarazione di decadenza è comunicata dall’Ufficio Tecnico Comunale con raccomandata A.R. al soggetto autorizzato che è tenuto a cessare l’utilizzo entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Ogni soggetto autorizzato, prima dell’inizio dell’uso dell’impianto sportivo, deve provvedere alla firma del presente disciplinare per la presa visione e l’accettazione delle prescrizioni e condizioni ivi contenute.

Per quanto non previsto e regolato nel presente disciplinare si rinvia al regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.

Per presa visione e accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_